

N. R.G. 13642/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BARI  
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020 sotto il numero d'ordine 13642, vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ E ██████████ ██████████  
rappresentati e difesi dall'avv. ██████████

- attori -

E

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

- convenuta -

All'udienza del 15.11.2021, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, il Giudice riservava la causa per la decisione.

**MOTIVI**

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, premettendo di essere comproprietari di un immobile sito in Rutigliano (BA), come da atto di divisione del 12.10.1982, con cui il predetto fabbricato era stato diviso tra il sig. ██████████ ██████████ dante causa degli odierni attori, e la convenuta sig.ra ██████████, asserivano che la sig.ra ██████████ non avesse provveduto a separare la sua porzione di fabbricato mantenendo, invece, una porta ed una finestra (dotate di apposite persiane) con le relative aperture verso il cortile di proprietà degli attori, in violazione del diritto di proprietà di questi ultimi. Pertanto, gli attori convenivano in giudizio la sig.ra ██████████ chiedendo la chiusura delle predette aperture o, in subordine, la trasformazione delle stesse da aperture a luci e, conseguentemente, in entrambi i casi, la rimozione delle persiane installate sulle aperture.

Si costituiva la convenuta, sig.ra ██████████ ██████████, la quale eccepiva



preliminarmente la carenza della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, assumendo che nel procedimento di mediazione i sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] non erano comparsi personalmente e non avevano depositato alcuna procura speciale. Nel merito, deducevano l'infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.

Alla prima udienza il Giudice rinviava a nuova udienza per permettere alla parte attrice di controdedurre all'eccezione preliminare formulata da parte convenuta e, successivamente, depositate le note di trattazione scritta, il Giudice con ordinanza del 29.06.2021 fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare di improcedibilità.

All'udienza del 15.11.2021 le parti precisavano le conclusioni ed, all'esito, il Giudice riservava la causa per la decisione.

In merito alla questione preliminare di improcedibilità della domanda si osserva che, in sede di mediazione obbligatoria, azionata prima del giudizio su impulso degli odierni attori, i sigg.ri [REDACTED] non si presentavano personalmente. Era presente solo [REDACTED], la quale dichiarava di agire anche in rappresentanza dei sigg.ri [REDACTED] (cfr. verbale di mediazione all. 6 fasc. convenuta). Solo nel corso del presente giudizio, in seguito all'eccezione di parte convenuta, gli attori producevano una "procura" conferita dai sigg.ri [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] a rappresentarli nella procedura di mediazione (cfr. delega prodotta dagli attori con nota di trattazione scritta del 17.05.2021, all.to n.1).

Orbene, ritiene questo Giudice che la mediazione richieda necessariamente la presenza personale della parte coinvolta nel giudizio o almeno di un suo rappresentante sostanziale dotato di apposita procura speciale notarile. A tal proposito, infatti, la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata statuendo che *"nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinata dal d. lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste"* (Cass. n. 847/2019).

Ed invero, la *ratio* e la finalità della mediazione sono quelle di attivare la

comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia in maniera tale da implicare necessariamente una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (cfr. in tal senso, *ex multis*, Trib. Firenze ord. 19.03.2014; Trib. Firenze ord. 19.03.2014; Trib. Vasto sent. 09.03.2015; Trib. Pavia sent. 20.01.2017; Trib. Pordenone sent. 10.03.2017).

In tal senso la Suprema Corte, pronunciandosi nuovamente sulla medesima questione (Cass. n. 18068/2019), ha ribadito il concetto secondo cui il legislatore abbia volutamente previsto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si auspica che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia e risultare vantaggiosa per entrambe le parti.

Tuttavia, la necessità della comparizione personale prevista dall'art. 8 D.lgs. n. 28/2010 non comporta che si tratti di attività non delegabile tanto che la medesima delega può essere conferita anche al proprio difensore. A tal proposito, però, sul punto la Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente una procura conferita al difensore e da questi autenticata ma, bensì, è necessaria una procura speciale notarile che conferisca rappresentanza sostanziale.

In tema di mediazione obbligatoria, infatti, la procura speciale non può reputarsi validamente rilasciata qualora recante sottoscrizione del delegante priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalle legge (cfr. in tal senso, *ex multis*, Trib. Pavia 13.09.2021 n. 1177; Trib. Busto Arsizio 10.02.2021; Trib. Crotone 05.01.2021; Trib. Napoli 04.02.2021 n. 1108; Trib. Salerno 15.01.2020; Trib. Roma 17/04/2020 n. 6264; Trib. Napoli 18.05.2020 n. 3514; Corte d'Appello di Napoli 29.09.2020 n. 3227; Trib. Torino 12.04.2019 n. 1662; Trib. Avellino 04.07.2019 n. 1318; Trib. Torino 12.08.2019 n. 3922; Corte d'Appello di Torino 05.06.2018 n. 1062; Trib. Vasto 17.12.2018; Trib. Pavia 09.03.2015).

Nel caso di specie, i sigg.ri [REDACTED] non sono comparsi personalmente davanti al mediatore e non sono stati idoneamente rappresentati in quanto hanno prodotto in data 17.5.2021 una "procura", *rectius* delega, non autenticata e priva di data certa, a partecipare alla procedura di mediazione con "potere di decidere in merito allo svolgimento della procedura di conciliazione e di disporre dei diritti che ne sono oggetto".

Conseguenza di ciò è l'inesistenza della procedura di mediazione così come prevista



dal D.lgs. 28/2010 e, quindi, l'improcedibilità della domanda.

Non può, inoltre, nella specie avviarsi alle irregolarità sopra indicate disponendo l'applicazione dell'art. 5 co.1 bis D.lgs. 28/2010 che impone al Giudice l'obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6: ciò in quanto tale disposizione si applica solo nel caso in cui la mediazione sia già iniziata ma non ancora conclusa oppure nel caso in cui essa non sia stata esperita e non anche nella diversa ipotesi (come nel caso di specie) in cui la mediazione sia stata definita ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Pronunciando definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda;
- condanna gli attori, sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di procedura che liquida complessivamente in € 2.767,00 per compensi professionali oltre a spese generali, IVA e CPA come per Legge.

Così deciso in Bari il 15.12.2021.

Il Giudice  
Valeria Guaragnella